

valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio". Tale norma è chiara nell'individuare quale necessario presupposto del privilegio immobiliare un legame tra il servizio espletato e gli specifici beni ai quali si riferisce il servizio stesso. Conseguentemente, ogniqualvolta sia possibile individuare i beni sui quali è stata svolta la prestazione, deve riconoscersi la sussistenza del privilegio speciale immobiliare previsto dall'art. 2772 c.c. Orbene, nel caso in questione, l'odierna opponente aveva ampiamente documentato (doc. n. 1 allegato alla domanda di ammissione al passivo) che la prestazione dei servizi andava, ed è stata svolta nei locali della RITEL S.p.A., ed aveva come suo punto di riferimento della prestazione proprio lo stesso immobile come era evidente negli artt. 2 e 3 e 9 del contratto servizi di pulizia. Tale attività era stata svolta ininterrottamente dalla odierna opponente dall' Agosto 2010 fino al Marzo 2012. Pertanto, poiché la prestazione di pulizia e di manutenzione ordinaria era stata espletata nei locali de quibus, e poiché sono certamente individuati gli immobili oggetto dell'attività di pulizia, va riconosciuta la sussistenza del privilegio speciale immobiliare previsto dall'art. 2772 c.c. Ultima ragione che giustifica la concessione di tale privilegio speciale è l'attitudine dell'immobile della RITEL S.p.A. a fungere da strumento di garanzia patrimoniale per la massa dei creditori del Fallimento. In altre parole, a determinare l'attuale valore dello stabilimento della società fallita ha contribuito in buona parte anche l'attività "conservativa" e di manutenzione svolta dalla odierna opponente, mediante le pulizie ed i servizi manutentivi svolti con cadenza giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale ed annuale. Se dunque l'immobile ha una sua valenza quale bene nella garanzia patrimoniale generica dell'impresa fallita lo si deve certamente anche alle opere prestate dalla società RIP, che ne ha curato la manutenzione. Non vi può quindi esser dubbio secondo la società opponente che il servizio prestato si è riferito all'immobile, per cui è stato domandata l'ammissione al passivo in via privilegiata: sia nel senso che i servizi prestati hanno avuto come punto di riferimento oggettivo proprio il predetto immobile, cui si sono riferiti; sia nel senso che i servizi prestati si sono atteggiati come manutenzione ordinaria dell'immobile, e ne hanno causato il suo stato attuale di manutenzione, concorrendo a determinarne il suo attuale modo di essere ed il suo valore. Concludeva la società chiedendo quindi la *parziale revoca del provvedimento di ammissione al passivo del Fallimento RITEL S.p.A., nella parte in cui il G.D. ha ammesso in via chirografaria l'intero credito spettante alla R.I.P. s.r.l. Impresa Multiservizi, modificando detto provvedimento con accoglimento della domanda di ammissione al passivo così come originariamente formulata e quindi ammettendo al passivo del fallimento il credito dell'odierna opponente in via privilegiata per l'importo di € 8.978,40, per IVA, ex art. 2772, comma 3, c.c., ed in via chirografaria per il residuo importo di € 49.106,98, per capitale ed interessi maturati fino alla data del fallimento, provvedendo conseguentemente alla modifica dello stato passivo. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e Cassa Avvocati.*

Ai sensi dell'art. 18 D.p.r. 633 del 26 ottobre 1972 il soggetto che effettua la cessione di beni o servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o al committente sicché in caso di fallimento di questi ultimi il cedente o il prestatore di servizi ha diritto ad insinuare al passivo oltre al credito costituito dal prezzo della cessione o del servizio anche il credito costituito dall'Iva di rivalsa. Ai sensi dell'art. 2772 c.c. I. Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce. II. I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato. III. Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. IV. Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.V. Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai

terzi. VI. Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. Analogamente l'art. 2758 c.c. prevede che i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito. II. Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. III. Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Se l'interpretazione delle due norme richiamate e per quel che qui interessa dell'art. 2772 c.c. presenta pochi margini di discussione per quanto riguarda le forniture di beni, molte sono le questioni sorte attorno alle prestazioni di servizi. Per quel che qui interessa va sicuramente affermato (vedi tra le altre Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare - Pres. G. Briasco - Rel. N. Pannullo - Sent. 26/02/2000 n. 5866) che il privilegio del credito per rivalsa IVA, ha natura speciale, ai sensi degli artt. 2758 n. 2 e 2777 n. 3 c.c., sui beni che hanno formato oggetto del rapporto e deve essere riconosciuto a prescindere dall'accertamento sull'attuale ed effettiva esistenza nell'attivo fallimentare del bene oggetto della prelazione, dovendo la relativa indagine essere effettuata non al momento della verifica del credito, bensì al momento successivo della ripartizione dell'attivo.

Proprio la natura speciale del privilegio concorre ad un' interpretazione restrittiva della norma così come già adottata dal giudice delegato . Partendo intanto da un' interpretazione letterale della disposizione (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale) che appunto letteralmente dispone che il privilegio riguardi gli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, con formulazione al singolare della prestazione di attività, il legislatore mostra di voler escludere dal privilegio proprio quei servizi , quali appunto quello di pulizia o di piccola manutenzione, che ripetendosi quotidianamente o comunque periodicamente non possono considerarsi inerenti soltanto al bene aziendale ma riguardano la quotidiana attività d'impresa nel suo complesso e non un singolo bene aziendale ben individuato . Ed in tal senso , pertanto, il giudice delegato ha inteso rigettare la richiesta di ammissione in via privilegiata mancando nella prestazione della società opponente quella specifica e peculiare inerenza al bene immobile voluta dal legislatore per la concessione del privilegio speciale . Appare poi forzata ad avviso del Collegio la tesi secondo cui anche l'attività di pulizia o di piccola manutenzione concorrerebbe ad aumentare il valore dell'immobile e perciò spetterebbe alla società il privilegio richiesto e ciò in quanto al più il servizio prestato ha concorso, al pari però di gran parte degli altri servizi prestati nell'azienda, al corretto svolgimento dell'attività lavorativa complessivamente intesa nella sede dell'impresa ma non all'accrescimento del valore dell'immobile come patrimonio aziendale .

Il provvedimento impugnato va dunque confermato ma nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento non essendosi la curatela costituita in giudizio

p.q.m.

il Tribunale

- Rigetta l'opposizione
 - nulla in ordine alle spese che restano a carico della società ricorrente che le ha anticipate
- Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2013

Il Giudice est.
Elena Fulgenzi



Il Presidente
Francesco Oddi

